SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2013, n. **66**.

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che prevede la ripartizione di un incentivo proporzionale all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, individuando tra l'altro, i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione, nonché rimettendo alla contrattazione decentrata l'individuazione nel dettaglio delle modalità e dei criteri di ripartizione del predetto incentivo;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recanti il recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e n. 251, recanti il recepimento dell'accordo sindacale (biennio economico 2008-2009), rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rilevato che il predetto art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 trova applicazione anche nei confronti del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Considerato che la specificità delle funzioni e dell'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rendono necessario procedere all'emanazione di un apposito regolamento che riguardi esclusivamente il dipartimento stesso;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 novembre 2008 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente, nonché con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente. del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. Dagl/4.3.13.3/2013/12 del 20 marzo 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Obiettivi

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», e si applica nei casi di attività professionali svolte a cura del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per la realizzazione di lavori.

2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi, l'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento della parte relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento delle spese tecniche generali.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dei lavori, graduata come meglio indicato nei successivi articoli.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti per le attività del responsabile del pro-

cedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'amministrazione, quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni di connesse campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera *e)*.

Art. 3.

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, l'incentivo è calcolato nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti sull'importo posto a base di gara, aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica, qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 4.

Individuazione del personale

1. Gli affidamenti delle attività di cui al comma 5, dell'art. 92 del codice sono effettuati dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, preposto alla struttura competente, o da altro dirigente da lui delegato, garantendo una opportuna rotazione e tenendo conto delle professionalità presenti nell'ufficio.

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento il dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento degli incarichi individua i dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori, del collaudo o della certificazione della regolare esecuzione e quelli che partecipano o collaborano a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento.

4. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui al comma 5, dell'art. 92 del codice il personale formalmente incaricato delle attività di:

a) responsabile del procedimento;

b) ideazione e coordinamento generale in caso di progettazione integrale come definita dall'art. 3, comma 1, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) progettazione e che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, assume la responsabilità professionale dei propri atti, firmando i relativi elaborati;

d) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

e) direzione lavori;

f) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico o certificato di regolare esecuzione, per i quali non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

g) di collaboratore alla predisposizione degli atti che, pur non sottoscrivendo i relativi elaborati, partecipa, mediante contributo intellettuale e materiale, alle attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione lavori e, comunque, alle attività connesse e finalizzate alla realizzazione dell'opera pubblica, previa asseverazione del responsabile unico del procedimento, su concorde avviso del dirigente dell'ufficio attuatore di cui al comma 1.

5. Il personale incaricato della progettazione, e quello che partecipa nelle varie fasi, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Art. 5.

Determinazione dell' incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento.

2. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera, per determinare la somma dell'incentivo da corrispondere al personale di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento è così determinata:

a) per progetti di importo fino a euro un milione l'incentivo è attribuito per intero;

b) per progetti di importo compreso tra euro un milione ed euro cinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 5%;

c) per progetti di importo compreso tra euro cinque milioni ed euro venticinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 10%

d) per progetti di importo superiore a euro venticinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 15%;

3. Le riduzioni dell'incentivo di cui al comma precedente si applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo e il minimo delle cifre sopra indicate.

Art. 6.

Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo determinato in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente regolamento è ripartito per ogni singola opera o lavoro secondo le percentuali indicate nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. Per i progetti di importo superiore ad euro un milione è possibile attribuire una maggiorazione dell'incentivo, fino a raggiungere il massimo stabilito, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle ipotesi di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarità del progetto: quando alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici quali impianti, strutture, indagini e prove;

b) per accertamenti e indagini: nel caso di ristrutturazione, adeguamento e completamento di edifici esistenti e in generale quando gli studi preliminari eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative o logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi particolari, soluzioni innovative o sperimentali;

d) progettazione per stralci: nel caso di difficoltà o di maggior impegno richiesto dalla progettazione per stralci funzionali.

3. L'attribuzione del maggior incentivo è disposta dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento a seguito di formale proposta, adeguatamente motivata, del responsabile del procedimento.

4. Qualora talune parti o livelli della progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate a personale esterno all'amministrazione, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente della struttura competente, di cui al comma 1, dell'art. 4, del presente regolamento. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

5. Il dirigente della struttura competente può, altresì, attribuire l'incentivo, in misura ridotta proporzionalmente, nei seguenti casi:

a) modifica o revoca dell'incarico, tenuto conto dei lavori eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell'incarico;

b) lavori non eseguiti per ragioni indipendenti da errori od omissioni progettuali, pur essendo stata effettuata la progettazione;

c) lavori sospesi per un periodo di tempo superiore a sei mesi.

Art. 7.

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga l'indispensabile necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera *e)* del codice, al responsabile del procedimento e ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo e, ove già corrisposto, esso dovrà essere recuperato.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. La corresponsione dell'incentivo è effettuata dal dirigente preposto alla struttura competente per la realizzazione dei lavori pubblici, di cui al comma 1, dell'art. 4, del presente regolamento, previa verifica della relazione a lui trasmessa dal responsabile del procedimento, nella quale sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, adeguatamente motivate.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attività svolte dal personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile successivamente alla data di entrata in vigore del codice, con riferimento a tutti i lavori il cui progetto esecutivo risulti approvato dopo la suddetta data e per i quali siano state previste ed accantonate le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2013
Registro n. 4 Interno, foglio n. 32

ALLEGATO

(Articolo 6, comma1)

TABELLE DI SUDDIVISIONE DELL'INCENTIVO

Suddivisione dell'incentivo individuato all'articolo 5 (valore posto pari a 100%) tra le diverse fasi funzionali del procedimento e tra le diverse figure professionali del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica.

Tabella A1 – Suddivisione dell'incentivo tra le diverse figure professionali.

Figure professionali e/o funzioni (art. 4 , comma 4)	Percentuale dell'incentivo
a) Responsabile del Procedimento e i suoi collaboratori tecnici	10% di cui: 9% al responsabile del procedimento 1% alle figure professionali interne che collaborano all'espletamento della funzione del Responsabile del Procedimento.
b) incaricato dell'ideazione e del coordinamento generale	3%
c) incaricati della progettazione che firmano i relativi atti	37%
d) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	3%
e) incaricati della Direzione lavori, compresi direttori dei lavori operativi e ispettori di cantiere	25%
f) incaricati del Collaudo tecnico amministrativo, del Collaudo statico o del Certificato di Regolare esecuzione	14%
g) altri componenti dell'ufficio:	8% così suddiviso:
• addetti alla programmazione e controllo	1,5%
• addetti al confezionamento atti progettuali (segreteria e archivio)	1,5%
• addetti alla gara di appalto	2%
• addetti alla gestione contratti fino al collaudo (ragioneria)	3%

Tabella A2

Suddivisione dell'incentivo di cui al punto c) tabella A1 (valore 37% posto pari a 100%) dovuto agli incaricati della progettazione in relazione alle diverse fasi di elaborazione progettuale previste dal D.Lgs. 163/2006:

INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE	
a) Progetto preliminare	20%
b) Progetto definitivo	50%
c) Progetto esecutivo	30%
Totale progetto	100%

Tabella A3

Suddivisione dell'incentivo di cui al punto e) tabella A1 (valore 25% posto pari a 100%) dovuto agli incaricati della Direzione lavori, compresi i Direttori dei lavori operativi e gli Ispettori di cantiere:

Direttore dei lavori	Direttore dei lavori operativo/ Ispettore di cantiere	
% incentivo	Numero di direttori dei lavori operativi e di ispettori di cantiere	% incentivo
100%	0	0
80%	1	20%
70%	2	30%
65%	3	35%
60%	pari o superiore a 4	40%

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è il seguente: «Art. 92. — *(Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti).*— (*Omissis*).

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri».

— Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2006, n. 80.

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2011, n. 25.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -biennio economico 2008-2009), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2011, n. 25.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «Art. 17. *(Regolamenti).* —(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 è il seguente: «Art. 132. *(Varianti in corso d'opera).* — 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è il seguente: «Art. 3. *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

(*Omissis*);

m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;».

— Il testo dell'art. 90, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 è il seguente: «Art. 90. *(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici).*— (*Omissis*).

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego».

— Il testo dell'art. 253, comma 16, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 è il seguente: «Art. 253. *(Norme transitorie).*— (*Omissis*).

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione».

— Il testo dell'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il seguente: «Art. 98. *(Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori).* — 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all' allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all' allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 132, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si vedano le note all'art. 2.

13G00109

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 219 giorni, relativi all'emissione del 14 maggio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 35178 del 6 maggio 2013, che ha disposto per il 14 maggio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 219 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 35178 del 6 maggio aprile 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 219 giorni è risultato pari allo 0,393%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,761.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, al 0,146% e all'1,390%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A05120

DECRETO 21 maggio 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 14 maggio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 35176 del 6 maggio 2013, che ha disposto per il 14 maggio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 35176 del 6 maggio 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari allo 0,703%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,292.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,463% e all'1,693%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A05121

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 2013.

Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU).

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in base al quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, è sospeso per le categorie di immobili indicati nei successivi punti *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 1;

Visto il successivo comma 2, del citato art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che dispone un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

Visto il seguente comma 3, del ripetuto art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell'interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dall'attuale disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;

Visto il successivo art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma prevista dallo stesso decreto-legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013;

Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 54 del 2013, sarà assicurata nel limite massimo delle risorse stanziate per tale finalità e che qualora l'importo complessivo dei dati certificati risultasse superiore, il rimborso verrà disposto in proporzione ai fondi disponibili;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di predispone il modello di certificazione per la comunicazione degli oneri per interessi sostenuti dai comuni dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013, per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;

Decreta:

Art. 1.

Modello di certificazione

1. È approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54.

Art. 2.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio a pena di decadenza del 15 ottobre 2013, sono tenuti a trasmettere la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 3.

Istruzioni e specifiche

1. Sono legittimati alla trasmissione del modello solo i comuni che hanno sostenuto, dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013, oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria dovute al mancato introito della prima rata IMU dell'anno 2013 per le categorie di immobili indicate ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54;

2. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello i cui contenuti sono riportati nell'allegato *A)* del presente decreto, che sarà messo a disposizione dei comuni sul sito istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale esclusivamente dal 20 settembre 2013 al 15 ottobre 2013;

3. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;

4. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria in argomento;

5. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal precedente comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2013

Il direttore generale: VERDE

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI ONERI PER INTERESSI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MAGGIORI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA PRIMA RATA DELL'ANNO 2013 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica)

CODICE ENTE

COMUNE DI ______________________________(PR.___) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, in base al quale, nelle more di riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, è sospesa per specifiche categorie di immobili indicate nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma 1;

Visto il seguente comma 3, del ripetuto articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dall'attuale disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;

Visto che il successivo articolo 2, comma 1, del richiamato decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma prevista dal medesimo decreto legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato

Si certifica

che i maggiori oneri per interessi sostenuti dal comune dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013, per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione del pagamento della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria sono pari ad euro

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale

CONFERMA

13A05122

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 febbraio 2013.

Attuazione dell'articolo 1, comma 10, lettera *c)*, e comma 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di Istituti di patronato.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante «Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 10, della citata legge di stabilità 2013 che, al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, modifica alcune disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 152, per garantire ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazioni sul territorio nazionale, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale l'individuazione di criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 14, della citata legge di stabilità 2013 che, nel prevedere la progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero, in attesa della predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riconosce 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la concreta individuazione degli stessi;

Visto il Regolamento (CE) 1° febbraio 2007, n. 105/2007, recante modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS);

Considerato che la ripartizione territoriale prevista per l'Italia dalla Classificazione NUTSI, di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 1° febbraio 2007, n. 105/2007, in cinque zone geografiche individuate in Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria), Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) ed isole (Sardegna, Sicilia), risponde ai criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale previsti dalle modifiche introdotte all'art. 3, comma 2, della legge n. 152 del 2001, dall'art. 1, comma 10, lettera *c)*, della citata legge di stabilità 2013;

Visti gli interventi in materia previdenziale, in materia di danni da lavoro e alla salute e in materia socio-assistenziale, attualmente a punteggio zero, inseriti rispettivamente nelle tabelle A, C e D, allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193;

Considerato che gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, rispettivamente INPS ed INAIL, cui il comma 14 dell'art. 1 della citata legge di stabilità 2013 e l'art. 12, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, demandano la verifica dell'intervento, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche e definito positivamente, ai fini del riconoscimento del punteggio 0,25 previsto dal predetto comma 14 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013, hanno richiesto l'esclusione delle seguenti voci per le motivazioni di seguito riportate: A10 (Pensioni complementari), Al 3 (Assegno ai lavoratori anziani licenziati) A24 (Sussidio straordinario di disoccupazione), A45 (Dichiarazioni reddituali) e C33 (Pensione di guerra, indennizzi e tabellari dirette) in quanto prodotti/servizi non attuali a seguito di evoluzione normativa ovvero non gestiti dagli enti medesimi; A14 (Integrazione pensioni facoltative), A30 (Denuncia, recupero e regolarizzazione contributive) e A31 (Operazioni relative a costituzione di posizioni assicurative obbligatorie), in quanto prodotti/servizi gestiti in modalità cartacea; A41 (Trasferimento pensioni), A42 (Variazione dati pensione) e A43 (Delega a riscuotere) in quanto prodotti/servizi consistenti in mere attività gestionali su prestazioni già liquidate; A27 (Controversie per maternità e malattia) e A32 (Opposizione a rimborso prestazioni «indebite») in quanto gli attuali applicativi informatici dedicati alla gestione del contenzioso amministrativo in materia di prestazioni non consentono una adeguata ed agevole rilevazione; A38 (Integrazione volontaria) e A40 (Accredito contributi figurativi), in quanto consistenti in attività assorbite in altri prodotti/servizi; D13 (Assegno di maternità) e D14 (Assegno per i nuclei familiari con più di tre figli) in quanto prodotti/servizi non gestiti in via esclusiva dagli enti medesimi;

Considerato, inoltre, che, al fine di consentire una più efficace, univoca e coerente rilevazione delle attività, l'INPS ha proposto una parziale ridenominazione dei seguenti interventi nel senso di seguito indicato: A17 Assegni al nucleo familiare ai pensionati; A18 Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto da parte dell'INPS); A21 Indennità di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli; A36 Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative; C32 Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneità al servizio;

Considerata, altresì, — in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 114, della citata legge di stabilità 2013, ove si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica, riconoscendo la facoltà per il cittadino di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea — l'opportunità manifestata dall'INPS, in considerazione dell'attività di assistenza che potrà essere svolta dagli istituti di patronato, di individuare un apposito intervento nell'ambito del presente decreto cui attribuire il punteggio pari a 0,25;

Ritenuto che, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, prevista dal citato art. 1, comma 14, della legge di stabilità 2013, ai fini del finanziamento, è possibile, in via sperimentale, individuare un apposito intervento nominato «A99 Rilascio CUD INPS (art. 1, comma 114, legge 24 dicembre 2012, n. 228)», cui attribuire il punteggio pari a 0,25;

Ravvista, pertanto, l'esigenza di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, lettera *c)*, e comma 14, della citata legge di stabilità 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, fermo restando il requisito richiesto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 152 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno la metà delle province di ciascuna delle seguenti 5 aree geografiche: Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria), Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) ed isole (Sardegna, Sicilia), individuate per l'Italia dalla Classificazione NUTS1 di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 1° febbraio 2007, n. 105/2007. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2015.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare il criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno un terzo delle province di ciascuna delle 5 aree geografiche indicate al comma 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2014.

Art. 2.

1. Al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni indicate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in via sperimentale, il punteggio pari a 0,25 previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è riconosciuto anche per le prestazioni e i servizi indicati nella tabella A, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativi ad interventi avviati con modalità telematiche e definiti con esito positivo, sulla base di apposito elenco nominativo rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

2. Tale punteggio non rileva ai fini del computo del punteggio minimo previsto per l'attività dall'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

3. Con apposita relazione trimestrale gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative riferiscono sull'andamento della fase sperimentale segnalando le eventuali criticità ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2013

Il Ministro: FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 213

Tabella A

Voce	Denominazione
A11	Pensione di mutualità e facoltativa
A12	Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum)
A15	Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali
A16	Ricostituzioni pensioni per altri motivi
A17	Assegni al nucleo familiare ai pensionati
A18	Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto INPS)
A19	Assegni Familiari ai pensionati
A20	Assegni Familiari ai lavoratori autonomi
A21	Indennità di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli
A22	Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli
A23	Indennità di mobilità
A25	Prestazioni economiche per TBC
A26	Indennità per maternità
A28	Astensione anticipata per maternità
A29	Ricongiunzione posizione assicurativa
A33	Cure balneo-termali
A34	Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali
A35	Doppia annualità pensione SO
A36	Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative
A37	Autorizzazione versamenti volontari
A39	Riscatto periodi assicurativi
A44	Indennità di accompagnamento (INPS)
C15	Quota integrativa rendita con decorrenza successiva
C16	Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea
C17	Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero
C18	Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.)
C19	Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.)
C20	Richiesta integrazione rendita
C21	Riconoscimento postumi grado non indennizzabile
C22	Richiesta accertamenti diagnostici specifici
C23	Richiesta di cure termali
C24	Richiesta di protesi
C25	Richiesta assegno funerario
C26	Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p.1 T.U.)
C27	Richiesta assegno assistenza personale continuativa
C28	Richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi
C29	Richiesta rimborso medicinali
C30	Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario
C31	Richiesta liquidazione in capitale della rendita
C32	Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneità al servizio
D15	Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. 248/1976)
A99	Rilascio CUD INPS (articolo 1, comma 114, legge 23 dicembre 2012, n. 228)

13A05113

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 marzo 2013.

Modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore di progetti di formazione professionale per l'anno 2013 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto 13 marzo 2013, n. 92.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante

modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-*bis*, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione e l'art. 26 che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha autorizzato, per l'anno 2013, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto di merci;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 13 marzo 2013, n. 92, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che assegna l'importo di euro 16 milioni sul fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale, in materia di sicurezza della circolazione e di accesso alla professione di autotrasportatore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 dicembre 2007, n. 287, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lettera *f)*;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Visto l'art. 28, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, così come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata prorogata l'attività della Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della Società stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le Convenzioni stipulate con la Società RAM S.p.A., con le quali sé stata affidata alla stessa RAM la gestione operativa dell'attività istruttoria relativa alle domande presentate ai sensi dei decreti attuativi del citato regolamento n. 83/2009;

Vista in particolare l'ultima Convenzione prot. n. 16997, stipulata in data 19 luglio 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno evidenziato l'opportunità di definire immediatamente le procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno;

Ritenuto definire le modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, beneficiari e intensità del contributo

1. Le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale specifica o generale nel settore dell'autotrasporto di cui al presente decreto, ammontano complessivamente ad euro 16 milioni, per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 13 marzo 2013, n. 92.

2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti purché inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, potranno essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2.

4. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa potrà essere avviata soltanto a partire dal 15 ottobre 2013 e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 3, comma 3. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. Per la data di invio farà fede il timbro postale o la ricevuta del Ministero qualora la consegna avvenga a mano.

5. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente decreto, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 2.

Termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) le strutture societarie iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto *a)*, costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e dal comma 1 del presente articolo, può presentare una sola domanda di contributo e, a tal fine, può conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore dell'impresa medesima.

3. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente - a pena di inammissibilità - il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed entro il termine perentorio del 15 luglio 2013 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati - a pena di inammissibilità - gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, nonché il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, il quale non potrà in alcun caso essere modificato. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente ar-

ticolo, dovrà essere allegato obbligatoriamente - a pena di inammissibilità - l'elenco delle imprese partecipanti all'attività formativa, con indicazione del numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

5. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa, fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa, è comunque limitato ai seguenti massimali:

Ore di formazione: cinquanta per ciascun partecipante;

Compenso dei docenti: centoventi euro/ora;

Compenso dei tutor: trenta euro/ora;

Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese inerenti l'attività didattica di cui a: personale docente, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto della formazione, dovranno essere pari o superiori al 40% di tutti i costi ammissibili, mentre relativamente ad ogni progetto formativo la formazione a distanza non potrà superare il 5% del totale delle ore di formazione.

6. Alla domanda dovranno essere allegati - a pena di inammissibilità - un programma del corso comprendente le materie di insegnamento, la durata dello stesso e il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero dei destinatari dell'iniziativa, il preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi del personale docente, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si svolge il corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o più elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello stesso deve essere comunicata all'indirizzo incentivoformazione@ramspa.it perentoriamente almeno tre giorni prima rispetto alla prima data utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.

Art. 3.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria e di gestione dei contributi per la formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, avvalendosi della Società RAM, procede entro la data del 15 ottobre 2013 alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica l'eventuale inammissibilità. Sono inammissibili le istanze:

a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non conforme o carente anche di uno solo dei requisiti previsti ai precedenti articoli;

b) per le quali le dichiarazioni autocertificate risultino mancanti o non conformi o carenti anche di uno solo dei requisiti previsti;

c) pervenute oltre i termini previsti;

d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o a una cooperativa, che hanno già inoltrato una istanza;

e) nelle quali il preventivo della spesa formulato risulti difforme dai massimali stabiliti all'art. 2, comma 5;

f) nelle quali l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non risultino conformi a quanto richiesto dall'art. 2.

Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, non è affatto riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, mentre per il riconoscimento del contributo si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti.

3. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 15 aprile 2014. Entro la stessa data del 15 aprile 2014 dovrà essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco, ovvero con fatture pro-forma in originale unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata.

A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso di strutture di cui all'art. 2 comma 1 lettera *b)*, andrà allegato l'elenco completo delle aziende partecipan-

ti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo Contratto di lavoro applicato;

2. Dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica;

3. Documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;

4. Documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa;

5. Calendario definitivo dei corsi svolti;

6. Registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore;

7. Copia dei documenti di identità dei partecipanti;

8. Dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;

9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

10. Coordinate bancarie dell'impresa.

Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 2 del presente decreto venga superato, il piano dei costi verrà d'ufficio riparametrato sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, la società R.A.M. S.p.A., mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invita per una sola volta i soggetti che hanno presentato la rendicontazione ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi infruttuosamente il quale l'istruttoria verrà conclusa sulla base della solo documentazione valida disponibile. In tal caso il termine per il completamento dell'istruttoria previsto dal successivo comma 4 rimane sospeso fino al ricevimento da parte di R.A.M. S.p.A. delle integrazioni richieste.

4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, valutati gli esiti dell'attività istruttoria compiuta dalla Società RAM sulle rendicontazioni presentate, da completarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione delle stesse da parte della Commissione, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti. La Commissione valuta anche l'attività di R.A.M. S.p.A., al fine dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi della Convenzione di cui al comma 1.

5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Ove al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.

Art. 4.

Verifiche, controlli
e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, durante la loro effettuazione o al termine, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa.

2. In caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, di mancata effettuazione del corso alla data e nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 2, comma 6, di una dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero di constatazione di una condotta non partecipativa degli iscritti, la Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, provvederà ad escludere la domanda dell'impresa e, ove il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

3. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, comma 3, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Direzione Generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti effettuati a favore dell'ente di formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione Generale per il trasporto stradale procede, senza indugio, con l'escussione della garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

Il Vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 104

ALLEGATO 1

Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero mediante consegna a mano, entro il 15 luglio 2013

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83

(incentivi a favore della formazione professionale)

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

Sezione 1/a . Dati del richiedente

Il sottoscritto ______________________________

nato a ______________________________ (Prov. _______)

in data ____/ ____ / ______ e residente in ______________________________

(Prov. _______) Via ______________________________ n. _______

c.a.p. ___________________ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

1/b Dati dell'Impresa

Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di ______________________________

dell'Impresa di autotrasporto/raggruppamento di imprese ______________________________

____

con sede in ______________________________ (Prov. _______)

Via ______________________________ n. ________ c.a.p. ___________________

recapito telefonico ________ / ____________________ Fax. ________ /________________________

e-mail (posta elettronica certificata) ______________________________ iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate) al num. ________________________ partita IVA □□□□□□□□□□□ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□ iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ con num. ______________________ dal ____/ ____ / ___

ovvero:

1/c Dati dell'organismo delegato

il sig. ______________________________, nella qualità di responsabile dell'Ente formativo ______________________________,è autorizzato alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, giusta delega allegata al presente modello di domanda.

Sezione 2

CHIEDE

Che l'impresa come sopra generalizzata, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:

DICHIARA

- di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere successivamente al 15 ottobre 2013 e che potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. del ;
- di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, specifica o generale, specificati nell'allegato alla presente domanda:
- che il numero delle persone destinatarie dell'iniziativa, le finalità perseguite con il progetto formativo (incluse le materie di insegnamento), che le modalità di svolgimento dei corsi (durata del corso e numero delle ore di insegnamento) nonché il calendario dei corsi stessi (giorno, ora e sede di svolgimento) risultano dalla allegata relazione.
- che il personale dipendente e gli addetti che parteciperanno ai corsi sono inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni;
- che il soggetto attuatore è il seguente ente o istituto specializzato, che risulta avere i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), o b), del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83.

____

e che ai sensi del decreto ministeriale n. del non potrà essere successivamente modificato;

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale, il soggetto attuatore:

☐ risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;

☐ costituisce associazione temporanea di imprese o associazione temporanea di scopo comprendente enti o istituti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto;

In tal caso allegare circostanziato prospetto da cui risultino i soggetti coinvolti, e l'ente di formazione accreditato presso il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

ALLEGA

1. programma del corso comprendente le materie di insegnamento, durata del corso, numero dei destinatari dell'iniziativa e numero complessivo di ore di insegnamento;
2. preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi del personale docente, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da

riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008);

3. calendario del corso (luogo, giorno ed ora delle lezioni previste);
4. elenco delle imprese partecipanti all'attività formativa, con indicazione del numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (*solo per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale*).

SI IMPEGNA

- a comunicare secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale ogni modifica di uno o più elementi del calendario del corso;
- a completare il progetto formativo entro e non oltre la data del 15 aprile 2014;
- a produrre, entro il termine perentorio del 15 aprile 2014 tutta la documentazione prevista dall'articolo 3, comma 3, punti da 1 a 10, del decreto ministeriale;
- a produrre, entro il termine perentorio del 15 aprile 2014, idonea documentazione comprovante i costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate i cui estremi dovranno essere specificati in un apposito elenco, così come previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale, la cui omissione comporterà l'impossibilità di erogare il relativo beneficio;
- a stipulare una garanzia fideiussoria "a prima richiesta", a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata, nel caso le fatture di cui al punto precedente non siano quietanzate e siano pertanto presentate fatture pro-forma in originale.
- a presentare, entro e non oltre il 15 aprile 2014, opportuna dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si dichiara giusta quanto previsto dall'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale, in caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi;
- a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento graveranno unicamente in capo ai soggetti richiedenti).

firma del legale rappresentante[2]
dell'impresa di autotrasporto

____

[2] Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

13A05072

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2013.

Rettifica del decreto 5 aprile 2013 relativo alla cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Visto il decreto ministeriale n. 6504 del 5 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 maggio 2013, inerente la cancellazione di varietà di specie ortive dal relativo registro nazionale su richiesta del responsabile della conservazione in purezza;

Considerato che per la varietà denominata «Verde fiorentina», identificata con il codice SIAN 425, la selezione conservatrice è assicurata da più responsabili e che la stessa è stata erroneamente inserita all'articolo unico del decreto ministeriale n. 6504 del 5 aprile 2013;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 6504 del 5 aprile 2013, specificatamente per la parte relativa alla varietà «Verde fiorentina» e di modificare il responsabile della conservazione in purezza della stessa varietà;

Decreta:

Articolo unico

La varietà denominata «Verde fiorentina», identificata con il codice SIAN 425, è depennata dalla tabella di cui all'articolo unico del decreto ministeriale n. 6504 del 05 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 maggio 2013.

La responsabilità della conservazione in purezza è inoltre modificata come di seguito indicato:

Specie	Varietà	SIAN	Decreto di iscrizione o rinnovo	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Indivia	Verde fiorentina	425	10/03/2010 (n. 4629) - *G.U.* n. 77 del 02/04/2010	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola; Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998

13A05030

DECRETO 28 maggio 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», in Verona ad effettuare le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 9 marzo 2013 presso il Centro di saggio «Biotek Agriculture Italia S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», con sede legale in via Scrimiari n. 26/a – 37129 Verona, è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 9 marzo 2013.

2. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A05031

DECRETO 28 maggio 2013.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Italiana n. 116 del 21 maggio 2009, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di Loglio perenne denominato «All Star 3»;

Vista la nota n. 6787 del 24 dicembre 2012, con la quale la dott.ssa Elisabetta Lenzi, in qualità di rappresentante del costitutore DLF Trifolium Dansk Planteforaedling, ha chiesto la modifica della denominazione della varietà sopramenzionata da «All Star 3» a «Allstarter»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 1/2013;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di Loglio perenne «All Star 3», iscritta con DM del 27 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Italiana n. 116 del 21 maggio 2009, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
11130	Loglio perenne	All Star 3	Allstarter

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A05032

DECRETO 31 maggio 2013.

Modifica al decreto 28 maggio 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico», in Firenze al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010, con il quale al Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Visto il decreto 23 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011, con il quale la denominazione del laboratorio Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, è variata in: Metropoli – Azienda speciale della camera di commercio di Firenze – Laboratorio chimico merceologico;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 28 maggio 2013, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 maggio 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 28 maggio 2010 per le quali il laboratorio Metropoli – Azienda speciale della camera di commercio di Firenze – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Firenze, Via Orcagna n. 70 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Biofenoli	NGD C 89-2010
Biofenoli	COI/T.20/Doc n 29/2009
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Metil ed etil esteri degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli colorimetrici	MIP 18 2008 Rev. 7
Tocoferoli	ISO 9936:2006/Corr 1:2008

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A05109

DECRETO 31 maggio 2013.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il Regolamento (CE) n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 74 del 19 marzo 1999 con il quale sono state registrate le indicazione geografiche protette “Zampone Modena” e “Cotechino Modena”;

Visto il decreto ministeriale del 09 giugno 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 147 del 27 giugno 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP “Zampone Modena” e la IGP“Cotechino Modena”;

Visti i decreti del 05 agosto 2009 e del 06 settembre 2012 con il quale è stato confermato al Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP “Zampone Modena” e la IGP “Cotechino Modena”;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Considerato che il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 44106 e il numero di raccolta 19827 Allegato *B)*, con atto a firma del Notaio Carlo Maria Canali del 24 aprile 2013, registrato a Parma il 20 maggio 2013 al n. 6861,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, numero di repertorio 44106 e il numero di raccolta 19827 Allegato *B)*, con atto a firma del Notaio Carlo Maria Canali del 24 aprile 2013, registrato a Parma il 20 maggio 2013 al n. 6861.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2013

Il direttore generale : VACCARI

13A05110

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 maggio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società TUV Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l’art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l’art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società TUV Italia S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 76987 del 9 maggio 2013;

Acquisita la delibera dell'8 aprile 2013 (DC2013UTL254 - Prot. MISE n. 61231 del 12 aprile 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società TUV Italia S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede in via G. Carducci, n. 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato V punto A: Esame CE del tipo di componenti di sicurezza - (Modulo *B)*;

Allegato V punto B: Esame CE del tipo di ascensore - (Modulo B;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti - (Modulo *E)*;

Allegato IX: Garanzia qualità totale - (Modulo *H)*;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto - (Modulo *G)*;

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione - (Modulo *C)*;

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori - (Modulo *E)*;

Allegato XIII: Garanzia qualità totale - (Modulo *H)*;

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione - (Modulo *D)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità sino al 27 febbraio 2014 (data coincidente con la scadenza del certificato di accreditamento n. 081B, rilasciato da Accredia in data 28 febbraio 2006) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il

Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

5. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A05028

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 aprile 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Gliconorm» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 116/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale

dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1 luglio 2009 n. 160, con la quale è stata conferita alla Dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV N. 20/2013 del 30 gennaio 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Nazionale del medicinale Gliconorm con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Abiogen Pharma S.pAl. , con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto, via Meucci 36 (Pisa), nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 12 marzo 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale

Medicinale: GLICONORM

Confezioni:

031995 018 5 mg + 500 mg compresse rivestite con film, 36 compresse divisibili

Titolare AIC: Abiogen Pharma SpA

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 5 luglio 2013, data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo n. n.FV 20 del 30 gennaio 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 2013, senza ulteriore proroga".

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 aprile 2013

Il dirigente: FERRAZIN

13A05098

DETERMINA 19 aprile 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Exinef» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento con incorporate variazioni, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 132/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009 n. 160, con la quale è stata conferita alla Dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la notifica di fine procedura UK/H/0534/001-004/R/002 del 17 aprile 2012 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), con la quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio con il relativo aggiornamento degli stampati;

Vista la notifica di fine proceduraUK/H/0534/001-004/II/048 - C02/2011/475 dell'11 ottobre 2011 trasmessa

dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), relativa alla modifica stampati;

Vistala notifica di fine proceduraUK/H/0534/001-004/II/051 - C03/2011/763 del 4 aprile 2012 trasmessa dalla competente autorità britannica in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), relativa alla modifica stampati;

Vista la determinazione FV N. 286/2012 del 5 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/0534/001-004/R/002 del medicinale Exinef con incorporate variazioni UK/H/0534/001-004/II/048 e UK/H/0534/001-004/II/051, con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Abiogen, Abiogen Pharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Meucci, 36 – 56014 Loc. Ospedaletto, Pisa nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 18 aprile 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale

Medicinale: EXINEF

Confezioni:

035822 016/M - 2 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 028/M - 5 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 030/M - 7 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 042/M - 10 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 055/M - 14 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 067/M - 20 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 079/M - 28 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 081/M - 30 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 093/M - 50 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 105/M - 98 (2x49) compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 117/M - 100 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 129/M - 50x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 131/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 60 mg

035822 143/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 60 mg

035822 156/M - 2 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 168/M - 5 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 170/M - 7 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 182/M - 10 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 194/M - 14 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 206/M - 20 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 218/M - 28 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 220/M - 30 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 232/M - 50 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 244/M - 98 (2x49) compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 257/M - 100 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 269/M - 50x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 271/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 90 mg

035822 283/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 90 mg

035822 295/M - 2 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 307/M - 5 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 319/M - 7 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 321/M - 10 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 333/M - 14 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 345/M - 20 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 358/M - 28 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 360/M - 30 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 372/M - 50 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 384/M - 98 (2x49) compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 396/M - 100 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 408/M - 50x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 410/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister al/al da 120 mg

035822 422/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 120 mg

035822 434/M - "30 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

035822 446/M - "30 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister al/al

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A.

Codice Procedura Europea UK/H/0534/001-004/R/002

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo determinazione FV N. 286/2012 del 5 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 2013, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 aprile 2013

Il dirigente: FERRAZIN

13A05099

DETERMINA 14 maggio 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Naaxia» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 137/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la Nota Prot. STDG 44641/P del 29 aprile 2013, con la quale il Direttore Generale Prof. Luca Pani ha assunto la direzione ad interim dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a decorrere dal 1 maggio 2013, nelle more dell'individuazione del nuovo dirigente dell'Ufficio;

Vista la determinazione FV N. 277/2012 del 6 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Nazionale del medicinale Naaxia con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Laboratoires Thea con sede legale e domicilio fiscale in 12, rue Louis Blériot – 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, France nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 20 marzo 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale

Medicinale: Naaxia

Confezioni:

027032 022 "4,9% collirio, soluzione" 30 contenitori monodose 0.4 ml

027032 059 "4,9% collirio, soluzione" flacone 10 ml senza conservante

Titolare AIC: Laboratoires Thea

Codice Procedura Nazionale

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo determinazione FV N. 277/2012 del 6 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 2013, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A05097

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamotrigina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 138/2013-813 del 23/05/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA ITALIA S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LAMOTRIGINA TEVA.

Confezioni:

037721329 - «100 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721216 - «50 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721089 - «5 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721824 - «200 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721812 - «200 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721800 - «200 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721798 - «200 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721786 - «200 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721774 - «200 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721762 - «200 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721750 - «200 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721673 - «100 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721608 - «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721596 - «50 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721584 - «50 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721572 - «25 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721560 - «25 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721558 - «25 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721545 - «25 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721533 - «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721519 - «25 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721507 - «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721495 - «5 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721483 - «5 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721471 - «5 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721469 - «5 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721711 - «100 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721709 - «100 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721697 - «100 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721432 - «2 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721418 - «200 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721406 - «200 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721394 - «200 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721382 - «200 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721370 - «200 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721368 - «200 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721356 - «200 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721343 - «200 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721317 - «100 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721305 - «100 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721293 - «100 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721281 - «100 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721279 - «100 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721267 - «100 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721255 - «50 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721242 - «50 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721230 - «50 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721228 - «50 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721204 - «50 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721192 - «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721180 - «50 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721178 - «50 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721166 - «25 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721154 - «25 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721141 - «25 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721103 - «25 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721091 - «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721077 - «5 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721065 - «5 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721053 - «5 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721040 - «5 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721038 - «5 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721026 - «2 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721747 - «100 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721735 - «100 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

037721723 - «100 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721685 - «100 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721661 - «50 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721659 - «50 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721646 - «50 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721634 - «50 mg compresse dispersibili» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721622 - «50 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721610 - «50 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721521 - «25 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721457 - «5 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721444 - «5 mg compresse dispersibili» 28 compresse in [mater pvc/pe/pvdc/al;

037721420 - «2 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037721331 - «100 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721139 - «25 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721127 - «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721115 - «25 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037721014 - «2 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Il titolare TEVA ITALIA S.r.l. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05100

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibufizz».

Con la determinazione n. aRM - 122/2013-794 del 21 maggio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bruno Farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IBUFIZZ

Confezione: 034602019

Descrizione: "400 mg compresse effervescenti" 10 compresse

Medicinale: IBUFIZZ

Confezione: 034602021

Descrizione: "400 mg compresse effervescenti" 30 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05101

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Theanorf».

Con la determinazione n. aRM - 130/2013-3691 del 22 maggio 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta THEA FARMA S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: THEANORF

Confezione: 027346016

Descrizione: soluzione oftalmica 0,3% 5 ml

Medicinale: THEANORF

Confezione: 027346028

Descrizione: "0,3% collirio, soluzione"flacone 10 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05102

Autorizzazione allo smaltimento delle scorte del principio attivo «Levotiroxina» non micronizzata.

Estratto determinazione V&A n. 850 del 29 maggio 2013

È autorizzato lo smaltimento delle scorte del principio attivo "levotiroxina" non micronizzata, relativo al medicinale SOMATOLINE, nella forma "0,1% + 0,3% emulsione cutanea", fino al 30 giugno 2013.

Titolare AIC: SOCIETÀ ITALO BRITANNICA L. MANETTI - H. ROBERTS & C. PER AZIONI, con sede legale e domicilio fiscale in Via Pellicceria, 8, 50123 - Firenze (FI) Italia, Codice fiscale 00770540151

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05103

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipoazotal Complex».

Con la determinazione n. aRM - 134/2013-143 del 22 maggio 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IPOAZOTAL COMPLEX

Confezione: 020926010

Descrizione: 50 confetti

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05104

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miele rosato Nova Argentia».

Con la determinazione n. aRM - 133/2013-2745 del 22 maggio 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta INDUSTRIA FARMACEUTICA *NOVA* ARGENTIA S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MIELE ROSATO *NOVA* ARGENTIA

Confezione: 030549012

Descrizione: "Soluzione gengivale" flacone 25 g

Medicinale: MIELE ROSATO *NOVA* ARGENTIA

Confezione: 030549024

Descrizione: "Soluzione gengivale" flacone 50 g

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05105

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 128/2013-1378 del 22 maggio 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta RATIOPHARM GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM

Confezione: 039429143

Descrizione: "5 mg compresse" 500 compresse in blister pvc/al

Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM

Confezione: 039429131

Descrizione: "5 mg compresse" 100 compresse in blister pvc/al

Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM

Confezione: 039429129

Descrizione: “5 mg compresse” 98 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429117
Descrizione: “5 mg compresse” 90 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429105
Descrizione: “5 mg compresse” 84 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429093
Descrizione: “5 mg compresse” 60 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429081
Descrizione: “5 mg compresse” 56 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429079
Descrizione: “5 mg compresse” 50 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429067
Descrizione: “5 mg compresse” 30 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429055
Descrizione: “5 mg compresse” 28 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429042
Descrizione: “5 mg compresse” 20 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429030
Descrizione: “5 mg compresse” 14 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429028
Descrizione: “5 mg compresse” 10 compresse in blister pvc/al
Medicinale: NEBIVOLOLO RATIOPHARM
Confezione: 039429016
Descrizione: “5 mg compresse” 7 compresse in blister pvc/al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05106

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 maggio 2013 il Ministro degli Affari Esteri ha concesso l’exequatur al Signor Tiberiu Mugurel Dinu, Console Generale di Romania in Torino.

13A05033

Rilascio di exequatur

In data 27 marzo 2013 il Ministro degli Affari Esteri ha concesso l’exequatur al signor David P. M. De Waal, Console Generale del Regno dei Paesi Bassi in Milano.

13A05034

Rilascio di exequatur

In data 20 marzo 2013 il Ministro degli Affari Esteri ha concesso l’exequatur al Signor Nicolò Marzotto, Console Generale onorario della Repubblica di Singapore in Roma.

13A05035

Cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali al sig. Presidente della Repubblica.

Il 22 maggio 2013 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, S.E. Sargis Ghazaryan, Ambasciatore Repubblica d’Armenia, S.E. Charbel Stephan, Ambasciatore della Repubblica del Libano, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

13A05036

MINISTERO DELL’INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/7508/XVJ(53) del 30 maggio 2013, i manufatti esplodenti denominati:

«10FS03033 (d.f.: FS 995)» (massa attiva g 800,74);
«10FS03047 (d.f : FS 1016)» (massa attiva g 2337,2);
«10FS03062 (d.f.: FS 1092)» (massa attiva g 2857,72);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni titolare di licenza di deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta «FIREWORKS SUD S.N.C., di Lipori Giovanni & C.», con sede in loc. Scafarea - Vicinale S. Iuliano - Giugliano di Campania (Na), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l’indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

13A05037

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003711/XVJ(53) del 30 maggio 2013, i manufatti esplodenti denominati:

«COLPO C45 MAR» (massa attiva g 78,00);
«ACS4 C80 LMA» (massa attiva g 228,00);
«ASX C80 LMA» (massa attiva g 213,00);
«AZ XY C80 LMA» (massa attiva g 311,00);
«COLPO B C80 LMA» (massa attiva g 250,00);
«COLPO M C80 LMA» (massa attiva g 342,00);
«COLPO M NERO C80 LMA» (massa attiva g 407,00);
«COLPO A C80 LMA» (massa attiva g 458,00);
«COLPO M C90 LMA» (massa attiva g 634,00);
«COLPO A C90 LMA» (massa attiva g 816,00);
«COLPO B TIT C80 LMA» (massa attiva g 257,00);
«ACZZ C90 LMA» (massa attiva g 410,00);
«ACZZ C100 LMA» (massa attiva g 544,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare della licenza di fabbricazione e deposito di manufatti esplodenti nell’opificio sito in sito in Frisa (CH) - Loc. Loco Paiuco, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l’indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A05038

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001774/XVJ/CE/C del 30 maggio 2013, al manufatto esplosivo denominato «Lovex D 036» numero ONU 0161 e classe di rischio 1.3C già classificato con decreto Ministeriale n. 557/P.A.S.9918-XVJ/3/18 2005 CE(9) del 20 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell’allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, è assegnata la denominazione alternativa «F-Rex

Brown» in accordo all' integrazione n. 3 del 20 novembre 2012, al certificato di omologazione CE n. 0589.EXP. 0220/0 del 19 marzo 2002, rilasciato dall'ente notificato «Bam - Germania».

Tale prodotto, in accordo all'integrazione n. 2 del 7 novembre 2011, al citato certificato, di omologazione, deve essere fabbricato dalla Ditta Explosia a.s. - Semtin 107 - 530 50 Pardubice 2 - Repubblica Ceca.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo, il sig. Stefano Fiocchi titolare delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto la sopraindicata documentazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A05039

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001775/XVJ/CE/C C del 30 maggio 2013, al manufatto esplosivo denominato «Lovex S 020» numero ONU 0161 e classe di rischio 1.3C già classificato con decreto Ministeriale n. 557/P.A.S.9918-XVJ/3/18 2005 CE(9) del 20 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, è assegnata la denominazione alternativa «F-Rex Yellow» in accordo all'integrazione n. 2 del 20 novembre 2012, al certificato di omologazione CE n. 0589.EXP.6070/03 del 28 gennaio 2004 rilasciato dall'ente notificato «BAM - GERMANIA».

Tale prodotto, in accordo all'integrazione n. 1 del 6 febbraio 2012, al citato certificato di omologazione, deve essere fabbricato dalla Explosia a.s. - Semtin 107 530 50 Pardubice 2 - (Repubblica Ceca).

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo, il sig. Stefano Fiocchi titolare delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto la sopraindicata documentazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A05040

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001781/XVJ/CE/C/2013 del 30 maggio 201, il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo: Lovex S 011.

Denominazione Alternativa: F-Rex Red.

Numero Certificato: BAM 0589. EXP. 6069/03.

Data Certificato: 28 gennaio 2004 e successive integrazioni del 6 febbraio 2012, 20 novembre 2012.

Numero ONU: 0161.

Classe di rischio: 1.3 C.

Categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, in qualità di titolare della licenza di deposito ex. artt. 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.», con sede amministrativa e stabilimento siti in Lecco - loc. Belledo -, Via Santa Barbara n. 4, ha ottemperato a quanto previsto al comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, producendo la certificazione «CE del Tipo», rilasciata dall'Organismo Notificato «Bam - Germania» su richiesta della Ditta «Explosia a.s.» -53217 Pardubice-Sementin - Repubblica Ceca.

Tale prodotto, in accordo all'integrazione n. 1 del 6 febbraio 2012, al citato certificato di omologazione, deve essere fabbricato dalla Explosia a.s. - Semtin 107- 530 50 Pardubice 2 - Repubblica Ceca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A05041

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001783/XVJ/CE/C del 30 maggio 2013, al manufatto esplosivo denominato «Accurate No.2» denominatile anche «Lovex D-032» numero ONU 0161 e classe di rischio 1.3C, già classificato con decreto Ministeriale n. 557/P.A.S.9918-XVJ/3/18 2005 CE(9) del 20 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, è assegnata l'ulteriore denominazione alternativa «F-Rex Green» in accordo all'integrazione n. 3 del 20 novembre 2012, al certificato di omologazione CE n. 0589.EXP.0424/98 del 18 maggio 2000, rilasciato dall'ente notificato «Bam - Germania».

Tale prodotto, in accordo all'integrazione n. 2 del 7 novembre 2011, al citato certificato di omologazione, deve essere fabbricato dalla «Explosia a.s» - Semtin 107- 530 50 Pardubice 2 - Repubblica Ceca.

Per il citato esplosivo, il sig. Stefano Fiocchi titolare delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto la sopraindicata documentazione.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A05042

Autorizzazione definitiva al laboratorio «LA.P.I. S.p.A.», in Prato, ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, nel settore della resistenza al fuoco di «controsoffitti a membrana e canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione a soffitto) in conformità alle norme UNI EN 1364-2 e UNI EN 1366-5 (configurazione a soffitto)».

Con provvedimento del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 3 giugno 2013, il laboratorio «La.P.I. S.p.a.», con sede in località La Querce, via della Quercia n. 11 - 59100 Prato, e sede operativa in via Petrarca n. 48 - 50041 Calenzano (Firenze), ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007, nel settore della resistenza al fuoco di «controsoffitti a membrana e canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione a soffitto) in conformità alle norme UNI EN 1364-2 e UNI EN 1366-5 (configurazione a soffitto)» con codice d'individua-

zione alfanumerico PO01FR07C1 come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet http://www.vigilfuoco.it/ alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

13A05073

Autorizzazione definitiva al laboratorio «LA.P.I. S.p.A.», in Prato, ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, nel settore della resistenza al fuoco di «solai e tetti, travi e scale in conformità alle norme UNI EN 1365-2, UNI EN 1365-3 e UNI EN 1365-6».

Con provvedimento del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 3 giugno 2013, il laboratorio «La.P.I. S.p.a.», con sede in località La Querce, via della Quercia n. 11 - 59100 Prato, e sede operativa in via Petrarca n. 48 - 50041 Calenzano (Firenze), ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007, nel settore della resistenza al fuoco di «solai e tetti, travi e scale in conformità alle norme UNI EN 1365-2, UNI EN 1365-3 e UNI EN 1365-6» con codice d'individuazione alfanumerico PO01FR08C5 come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet http://www.vigilfuoco.it/ alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

13A05074

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «STAKLIŠKĖS»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 153 del 31 maggio 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Lituania ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti dell'Allegato I del Trattato (spezie, ecc.)» - «STAKLIŠKĖS».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A05029

Domanda di registrazione della denominazione «Istarski Pršut»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 155 del 01 Giugno 2013, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dalla Repubblica di Croazia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc." - «ISTARSKI PRŠUT».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A05111

Domanda di registrazione della denominazione «Slovenski Med»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 157 del 04 Giugno 2013, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Slovenia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)" - «SLOVENSKI MED».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A05112

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-137) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00